



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Processo di revisione partecipata dello Statuto

Restituzione sintetica della seduta della Commissione Statuto

13 febbraio 2023

9:00 – 13.00

**Articoli in discussione dell'attuale Statuto: Direttore Generale (art. 56, 57 e 58),
Elezione e composizione del Senato Accademico (art. 51)**

Prima parte.

Avvio della discussione sul Direttore Generale:

- art. 56 (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione del personale tecnico-amministrativo, dei servizi e delle risorse strumentali, al fine di garantire la legittimità, l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento dell'attività amministrativa e tecnica dell'Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente il rispetto degli indirizzi forniti.

2. Il Direttore Generale, in particolare:

a) esercita i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione;

b) dispone l'assegnazione alle strutture del personale tecnico-amministrativo necessario per il loro funzionamento;

c) esercita tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. Le funzioni del Direttore Generale non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

La Commissione Statuto ha convenuto su una maggiore articolazione delle funzioni del/la Direttore/Direttrice generale, andando oltre le disposizioni generali della Legge n.240. In particolare, alcuni membri della Commissione hanno messo in luce la necessità che il/la Direttore/Direttrice generale assicuri la manutenzione e la gestione del patrimonio edilizio, senza tuttavia far collidere questa funzione con quella del CdA, che si occupa di gestire la manutenzione attraverso le decisioni sul bilancio dell'Università.

Alcuni membri della Commissione hanno anche messo in luce una problematica. Infatti, seppure le funzioni del Direttore Generale non si estendano alla gestione della ricerca e dell'insegnamento, i tecnici della ricerca sono contrattualizzati come tecnici-amministrativi, di conseguenza ricadono sotto la gestione del/lla Direttore/Direttrice generale.

- art. 57 (Conferimento dell'incarico)

1. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a un dirigente dell'Università che ne abbia titolo ovvero, previo specifico avviso pubblico, a un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o anche a estranei alle amministrazioni pubbliche, da scegliere in entrambi i casi tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. Il Direttore Generale, sentito il Rettore, può designare fra i dirigenti dell'Università un Direttore Generale Vicario, per coadiuvarlo o sostituirlo in caso di vacanza, di assenza o di impedimento.

La Commissione Statuto ha convenuto che l'attuale formulazione del comma 1 sia ambigua, perché nel processo di selezione del/la nuovo/a Direttore/Direttrice generale

sembra permettere un diseguale trattamento nei confronti dei/le dirigenti interni/e rispetto a quelli/e esterni/e, dal momento che all'avviso pubblico sembra possano partecipare solo i/le primi/e. Per risolvere questo problema, la Commissione Statuto ha convenuto sul formulare un nuovo comma in cui venga chiarito che la selezione del/la nuovo/a Direttore/Direttrice generale avvenga previo avviso pubblico senza specificare se l'incarico andrà attribuito ad un/a dirigente interno/a, di altre Università o di altri enti.

Rispetto al comma 2, la Commissione ha convenuto sul delineare meglio il processo di designazione del/lla Direttore/Direttrice generale vicario, stabilendo che può essere scelto/a solo tra i/le dirigenti interni/e all'Università e nell'eventuale impossibilità di nomina, nei casi previsti, da parte del/la Direttore/Direttrice in carica, allora sarà nominato/a dal CdA su proposta del/lla Rettore/Rettrice, sentito il Senato accademico, dal momento che questa opportunità non è prevista per legge.

- **art. 58 (Natura e durata dell'incarico)**

1. L'incarico di Direttore Generale non può eccedere i tre anni, è rinnovabile. È regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

2. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

3. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con Decreto del Ministro competente per l'Università, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

4. Il Direttore Generale può essere sospeso o dichiarato decaduto, nei casi previsti dalla legge, con provvedimento motivato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Per quanto riguarda la durata dell'incarico, che può essere di massimo 4 anni per legge, alcuni membri della Commissione sostengono sia meglio un disallineamento rispetto al mandato del CdA (di 4 anni), dal momento che il/la Direttore/Direttrice generale si occupa della parte gestionale e tecnica dell'Università, per cui sarebbe opportuno se questo organo fosse autonomo rispetto alla governance politica, rimanendo in carica per 3 anni.

Un ulteriore tema oggetto di discussione all'interno della Commissione Statuto riguarda il rinnovo della carica del/la Rettore/Direttrice generale. Infatti, questo potrebbe essere sia tacito senza avviso pubblico, sia esplicito attraverso il parere del Senato Accademico: la Commissione ha convenuto sul porre un termine al rinnovo tacito, dichiarando che questo può avvenire esclusivamente per la prima volta in cui un/una Rettore/Direttrice generale viene incaricato/a del mandato.

Alcuni membri della Commissione hanno messo in luce come l'avviso pubblico sia disposto esclusivamente dal/lla Rettore/Rettrice e ciò non permette di sapere, da una parte, chi si è presentato per l'incarico di Rettore/Direttrice generale, dall'altra, le motivazioni che portano alla proposta di un singolo nome sul tavolo del Senato Accademico. Per ovviare a questo eccesso di potere del/lla Rettore/Rettrice nella selezione del/lla Rettore/Direttrice generale, la Commissione ha convenuto sia sul fatto che la proposta debba essere motivata, sia sul fatto che l'avviso pubblico debba essere approvato dal Cda, così che questo possa apportare dei passaggi procedurali di verifica maggiori.

Seconda parte.

Avvio della discussione sull'elezione e composizione del Senato Accademico (art.51):

1. Compongono il Senato Accademico:

- a) il Rettore, che lo presiede;*
- b) ventiquattro docenti di ruolo, di cui almeno otto Direttori di Dipartimento, eletti da tutti i professori e i ricercatori dell'Ateneo;*
- c) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;*
- d) sei rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca.*

2. L'elezione della componente docente avviene in duplice turno. Al primo turno gli elettori sono raggruppati in quattro macro-aree, come definite dalla Tabella B delle Aree Scientifico-Formative, allegata al presente Statuto. All'interno di ogni macro-area l'elettore esprime una preferenza per uno dei Direttori di Dipartimento appartenenti alle aree ricomprese nella macro-area. Sono eletti, per ciascuna macro-area, i due Direttori di

Dipartimento che hanno ottenuto più voti di preferenza. Al secondo turno gli elettori sono raggruppati, sulla base del settore scientifico-disciplinare cui appartengono, in aree scientifico-formative, a ciascuna delle quali è assegnato il numero di rappresentanti definito dalla Tabella delle Aree Scientifico-Formative. Il Senato può attribuire uno stesso settore scientifico-disciplinare a più aree nel qual caso l'opzione tra le aree dovrà essere effettuata dal docente al momento della presa di servizio. I Direttori di Dipartimento eletti nel primo turno sono imputati all'area di appartenenza, e vanno sottratti al numero di rappresentanti ad essa assegnati. All'interno di ciascuna area scientifico-formativa l'elettore esprime una preferenza per uno dei professori o dei ricercatori afferenti a quell'area. Sono eletti, per ciascuna area, i candidati che hanno ottenuto più voti di preferenza. Le disposizioni attuative del presente articolo sono contenute in apposito Regolamento elettorale, approvato dal Senato Accademico. Lo stesso Regolamento disciplina altresì i meccanismi di sostituzione dei componenti decaduti o cessati dalla carica.

3. Entro la fine dell'anno precedente a quello previsto per le elezioni del Senato Accademico, il Senato Accademico è tenuto a riesaminare la Tabella delle Aree Scientifico-Formative e può modificarla con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. L'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti è disciplinata dagli appositi Regolamenti elettorali.

5. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica solo due anni accademici, e sono rieleggibili una sola volta.

6. Alle sedute del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che esercita anche le funzioni di Segretario, nonché il Prorettore, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale.

7. Il Senato Accademico si avvale di commissioni istruttorie, la cui composizione e le cui regole di funzionamento sono disciplinate da Regolamento di Ateneo, in modo da assicurare la rappresentanza dei Dipartimenti e delle diverse componenti dell'Ateneo.

Dalla proposta del Rettore Stefano Geuna (presentata nel Seminario "Scuole, Macro-aree, Poli e Dipartimenti", 8 febbraio 2023), che vede la riorganizzazione dell'Università in

cinque raggruppamenti di dipartimenti (che possono permettere la convergenza anche con i Poli amministrativi per vicinanza territoriale e/o con la costruzione di Scuole per la necessità di alcuni servizi condivisi), emerge la possibilità di disegnare anche la rappresentanza per il Senato accademico (in ottemperanza alla legge, che prevede la rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Università). La distribuzione delle rappresentanze in Senato, secondo questa riorganizzazione dell'Università, avverrebbe in base a due principi:

- al numero dei/le docenti nei dipartimenti;
- al peso di ogni dipartimento nel raggruppamento di riferimento.

Di conseguenza, i posti in Senato riservati ad ogni raggruppamento sarebbero 4/5 (con la possibilità di sottoraggruppamenti), di cui, nella rappresentanza totale, almeno 8 posti devono per legge essere riservati ai/le Direttori/Direttrici di Dipartimento.

Alcuni membri della Commissione hanno evidenziato come la sovrapposizione della organizzazione delle strutture intermedie e della composizione del Senato possa creare molte difficoltà, anche in merito a ciò che è stabilito dalla legge, dal momento che in questa non si fa riferimento ad una rappresentanza dei dipartimenti, ma ad una delle aree scientifico-disciplinari. Altri membri della Commissione ritengono invece che un Senato in cui vengano rappresentati tutti i dipartimenti non sarebbe da escludere, sia perché questi sono centrali nell'organizzazione dell'Università di Torino, sia in quanto i/le Direttori/Direttrici di Dipartimento hanno conoscenza dei bisogni non solo del proprio dipartimento, ma anche di come tali necessità siano collegate a quelle degli altri dipartimenti, per cui non sono portatori di interessi particolari, in quanto questi ultimi rispecchiano quelli dell'intera Università. Tuttavia, quest'ultima ipotesi si autoesclude dal momento che i/le Direttori/Direttrici di Dipartimento ad oggi sono 27 (su 24 posti disponibili in Senato) e allo stesso tempo il numero dei dipartimenti può variare nel corso del tempo.

Un'altra questione portata alla luce in Commissione Statuto da alcuni membri riguarda il numero degli studenti in ogni Dipartimento, che dovrebbe essere tenuto in considerazione sia nella composizione del Senato, sia nella riorganizzazione dell'Università.